

**Atto formale per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127**

## **1. Premessa**

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, **l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*)** di cui all'articolo 9, comma 2, del già menzionato decreto, **quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Tale **obbligo, scadente al momento al 31.12.2021 termine dello Stato di Emergenza, è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo di possedere il Green Pass, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.**

Restano al momento invariati gli obblighi di cui al punto 5 del Protocollo anticontagio "Modalità di ingresso in Amministrazione per i dipendenti".

## **2. Disposizioni inerenti al controllo**

**Con il presente atto il Sindaco, in quanto Datore di Lavoro dell'Amministrazione, dà attuazione agli obblighi di cui All'art. 1 commi 4 e 5 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127.**

**Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio** ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. **Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato** e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto in relazione a qualsiasi titolo con l'Amministrazione, - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, **oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", - ivi inclusi i visitatori -** visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) **e le autorità politiche o i componenti delle**

**giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.**

Sono obbligati alla presentazione del Green Pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

La verifica del possesso del Green Pass avviene attraverso smartphone dove sia stata scaricata, tramite store gratuito, l'applicazione "Verifica C 19" disciplinata dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021.

La verifica del possesso del Green Pass avviene all'ingresso per tutto il personale amministrativo e tecnico amministrativo. A campione per tutti gli altri obbligati, personale dipendente e assimilato e altri aventi relazione e rapporto non di utenza, con l'amministrazione.

**Per il personale verificato all'ingresso, laddove il controllo dia esito negativo (mancato possesso di green pass), l'obbligato non viene fatto entrare e il dirigente responsabile del controllo comunica la rilevata violazione al Sindaco e al Responsabile del servizio a cui afferisce il personale. Quest'ultimo provvede immediatamente a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata che tale rimane fino a presentazione da parte del personale interessato della certificazione verde. All'assenza ingiustificata consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).**

**Per gli operatori dell'Area Tecnica che svolgono attività in esterno la verifica avviene a campione. Nel caso si accerti, successivamente, all'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio) , e sarà considerato assente ingiustificato e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali), fino alla esibizione della certificazione verde mettendo in atto la procedura di cui al capoverso precedente.**

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale. **Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.**

**Il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.**

### **3. Soggetti responsabili del presente Atto formale**

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del Dl 21 settembre 2021 n. 127, viene disposto il seguente organigramma:

- Responsabile principale dell'attuazione delle misure contenute nel presente atto formale è il Sindaco;


Il Sindaco ha delegato, per gli aspetti operativi, i seguenti soggetti:

- Il RSPP – Stefano Gini – a rendicontare al sindaco le procedure di controllo che verranno effettuate dai soggetti delegati responsabili della verifica. Questi ultimi, fatto salve violazioni esplicite della norma per cui la procedura di sospensione dall'attività lavorativa è immediata o necessita di un aggravamento sanzionatorio, sono obbligati a rendicontare mensilmente al RSPP il numero quotidiano dei controlli effettuati e la tipologia dei soggetti controllati (visitatori, appaltatori, liberi professionisti ecc.). Il RSPP, nei 15 giorni successivi, provvede a formalizzare il rendiconto al Sindaco;
- I Responsabili dell'Area Tecnica – Ernestina Petrillo – Area Amministrativa – Silvia Da Frassini – e il Curatore dei Beni Museali – Antonello Mennucci – alla verifica del possesso del Green Pass del personale dell'amministrazione e dei terzi obbligati e delle relative misure attuative, in particolare quelle riguardanti le violazioni di legge, anche con l'ausilio di proprio personale del cui comportamento sono però responsabili.

Il presente documento, salvo proroghe formali, cessa la sua funzione e autorità il 31.12 2021 attualmente termine stabilito dalle autorità centrali dello Stato di Emergenza.

Il presente documento viene consegnato al personale dell'Amministrazione e trasmesso a tutti gli obbligati contrattualmente in relazione con l'amministrazione e pubblicata sul sito per i terzi obbligati e resta a disposizione degli organi di vigilanza archiviato presso l'ufficio dell'Area Tecnica.

Chiusdino 7 Ottobre 2021

 Il Sindaco  
Luciana Bartaletti  
